



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

SENT. N. 76

CRON. N. 469

- 3 OTT. 2017,

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Antonio Perinelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa demaniale iscritta al n. 6 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2016

tra

Roberta Bottaro, Sandra Morlupi, Antonio Ovidi, Giancarlo Marani, Paranzinio Anna, Francesco Mancuso, Mario Gizzi, Pino Marani, Nadia Avenali, Sergio Avenali, Velia Papacchioli, Eugenio Paolo D'Aiuto, Chiami Carlo, Vilma Piccioni, Alessandro Bettarelli, Cesare Gizzi, Fabio Vittorini, Giovanni D'Alvito, Natalina Giovarelli, Paolo Nuzzo, Andrea Magagni, Paolo Piccioni, Giancarlo Rabbai, Rudy Inglese, Carlo Montironi, Marco Marziali, Fausto Marani, Simonetta Santi, Massimo Pomella, Stefano Ciferri e Daniele Natili,

- ricorrenti -

e

COMUNE DI CANALE MONTERANO, (cf. 80225790585,) in persona del Sindaco in carica, Alessandro Bettarelli , avente sede in Comune di Canale 00060 Canale Monterano RM [0902], rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Augusto Melis Costa (cf. MLSCLG60T20B354D) con studio in Monterano, Piazza del Campo 9 e con domicilio eletto in Roma, presso l' Avv. Valerio Satntagata, Via Muzio Clementi 51, giusta delibera di incarico e procura,

- resistente -

e

UNIVERSITA' AGRARIA DI CANALE MONTERANO, in persona del Presidente pro-tempore,- c.f. 80227790583 - P.I.02134921002, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Federico del Foro di Roma, C.F. FDRPTR42A21H501A, P.I. 10364920586, giusta delibera di incarico n.36 del 27 aprile 2016 della Giunta Esecutiva dell'Ente, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio, in Via Paisiello, n° 27 - 00198 - Roma, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

- resistente -

e

Regione Lazio, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7,

- resistente contumace -


CONCLUSIONI

I ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni : “chiede all'Ecc.mo Commissario per gli Usi Civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana che, svolti gli opportuni accertamenti e adottati gli eventuali provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare, voglia dichiarare la persistenza dei diritti di uso civico nelle terre ambito della determinazione Direttore Agricoltura Regione Lazio n. 614047 del 16 novembre 2015, disapplicandola per manifesta illegittimità, nonchè voglia disporre gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero alla corretta fruizione dei diritti di uso civico e del demanio collettivo civico eventualmente Illegittimamente detenuti, ai sensi degli artt. 9, comma 3°, e 29, comma 4°, della legge n. 1766/1927 e s.m.i.”.

Il Procuratore del Comune di Canale Monterano rassegnava le seguenti conclusioni : “Si insiste, di conseguenza, per l'accoglimento del ricorso, con compensazione totale delle spese”.

Il Procuratore dell'Università agraria del Comune di Canale Monterano rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia l'III.mo Commissario Regionale agli Usi Civici di Roma: A) In via pregiudiziale accogliere l'eccezione di carenza di giurisdizione del Commissario agli Usi civici di Roma in favore della giurisdizione del Tar Lazio in relazione alla conciliazione transattiva approvata con determina della Regione Lazio n. G14047 del 16 novembre 2015; B) In via preliminare accogliere l'eccezione di decadenza ex art 30 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 stante l'assenza di tempestiva opposizione a seguito del deposito e alla rituale pubblicazione degli atti istruttori della verifica demaniale Benedetti sia dal Comune di Canale Monterano che dall'Università Agraria di Canale Monterano. C) Nel merito rigettare comunque il ricorso per accertamento dei diritti di uso civico nel territorio di Canale Monterano presentato dalla Sig.ra Bottaro Roberta +30 dato che nessuna lesione ai diritti civici della Comunita di Canale Monterano può derivare dalla conciliazione transattiva di cui alla determina G14047 del 16 novembre 2015..... Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

W



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di un esposto di 31 cittadini residenti nel Comune di Canale Monterano il Commissario iniziava - d'ufficio - un procedimento volto ad accertare la qualitas di alcuni terreni ricadenti nel territorio del medesimo Comune.

Lamentavano i ricorrenti che, con la determinazione Direttore Agricoltura Regione Lazio n. G14047 del 16 novembre 2015, veniva approvata la conciliazione transattiva fra il Comune di Canale Monterano e la locale Università agraria sottoscritta in data 8 settembre 2015 ed avente ad oggetto i terreni siti nelle località "La Bandita", "Quarto" e "Monte Virginio" pubblicato sul B.U.R.L. N. 95 del 26 novembre 2015.

In seguito, considerato che detta conciliazione transattiva comprendeva alcuni terreni non facenti più parte del demanio civico, dato che "la Direzione Agricoltura aveva provveduto ad emettere il provvedimento di legittimazione e di alienazione, con la conseguenza che i terreni ivi riportati nell'art. 3, ed individuati con :

- Foglio n. 13 – part. 129
- Foglio n. 14 - part. 182 - 385 - 377 - 373

devono considerarsi non più appartenenti al demanio civico e, quindi, estromettere dall'Atto di conciliazione", interveniva la rettifica adottata con determinazione del Direttore Agricoltura Regione Lazio in data 22 marzo 2016.

Si costituiva in giudizio il Comune di Canale Monterano deducendo dapprima l'infondatezza delle domande avversarie e quindi associandosi al ricorso.

Si costituiva in giudizio l'Università agraria di Canale Monterano eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Commissario rientrando la controversia nella giurisdizione del Tribunale regionale amministrativo del Lazio e la decadenza, ex articolo 30 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso in quanto i terreni per cui è causa rientravano nel demanio civico dell'Università agraria.

L

Veniva nominato un Consulente tecnico d'ufficio nella persona del Perito agrario Roberto Nataloni.

All'udienza del 15.05.2017, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.I ricorrenti impugnavano l'atto di conciliazione intervenuto tra il Comune di Canale Monterano e la locale Università agraria in data 02.09.2015 nonché l'atto di determinazione n. 614047 del 16.11.2015 con cui la Regione Lazio approvava detta conciliazione.

2.Con detto atto alcuni terreni venivano riconosciuti : “di esclusiva spettanza della Università Agraria di Canale Monterano”.

Su tale accordo non sussiste la giurisdizione non essendovi contestazione sull'esistenza di diritti di uso civico sugli stessi.

3.Vi è contestazione nella parte in cui invece viene riconosciuta la “natura patrimoniale” ai terreni di spettanza del Comune di Canale Monterano così identificati in catasto : foglio 12, particelle nn. 22,42, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 e foglio 15, particelle nn. 20,34,37,47,52,57 e 58.

4.La Difesa dell'Università Agraria ha eccepito, in via preliminare, la “carenza di giurisdizione del Commissario agli usi civici di Roma in favore della giurisdizione del Tribunale amministrativo del Lazio”.

L'eccezione è infondata.

La giurisdizione del Commissario riguarda, ex art. 29 della l. n. 1766 del 1927, tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico.

Essa consente la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi quale esercizio di un potere collegato alle esigenze della pronuncia richiesta "principaliter" al giudice adito.

5. Sempre in via preliminare la Difesa dell'Università Agraria eccepiva la "Decadenza ex art. 30 R.D. 26 Febbraio 1928 n. 332 stante l'assenza di tempestiva opposizione a seguito del deposito e alla rituale pubblicazione degli atti istruttori della verifica demaniale".

L'eccezione è infondata.

In materia di usi civici, l'opposizione di cui all'art. 30 del r.d. n. 332 del 1928 determina l'insorgere non di una fase amministrativa di verifica degli accertamenti sulla qualità dei terreni previsti dall'art. 29 del r.d. n. 332 del 1928 ma di una controversia giurisdizionale circa la natura e l'estensione degli usi civici, definita dal Commissario, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 26 giugno 1927, n. 1766.

Tale opposizione relativa all'accertamento della "qualitas soli" non può essere attivata in qualsiasi momento ma esclusivamente nel termine, che ha natura perentoria, di trenta giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare, e non dalla conoscenza "aliunde" (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27893 del 24/11/2008).

Nel caso in esame non vi è prova della notifica dell'atto agli interessati talchè il ricorso deve considerarsi tempestivo.

6. Nel merito deve osservarsi che vi è contestazione nella parte di conciliazione in cui viene riconosciuta la "natura patrimoniale" ai terreni di spettanza del Comune di Canale Monterano così identificati in catasto : foglio 12, particelle nn. 6,21,22,42, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 e foglio 15, particelle nn. 20,34,37,47,52,57 e 58.

7. Il Consulente ricostruiva, con puntualità, le vicende che hanno interessato i terreni per cui è causa.

8. Egli poteva infatti accertare che :

- con atto del 29 novembre 1578 il Duca di Bracciano Paolo Giordano Orsini donava alla "Comunità et Homini di Monterano" la Tenuta della Bandita, riconoscendo che sulla stessa popolazione esercitava il diritto di pascolo, nelle sue varie e differenti forme, e di semina e di legnatico;
- che agli inizi del 1600 il Duca di Bracciano Virginio II ORSINI cedeva sempre alla Comunità ed Uomini di Canale un altro comprensorio terriero nel territorio di Monteverginio, che andava dal Monte Sassano fino al fiume Mignone, area che era ed è parte integrante dell'odierno Comune;
- che nell'anno 1671 il feudo veniva venduto dagli ORSINI agli ALTIERI, nell'atto di cessione venivano confermati tutti i privilegi e le concessioni precedentemente fatte dagli ORSINI a favore della Comunità con l'atto del 1578 e con la donazione risalente agli inizi del 1600.

9. Tali conclusioni sono avvalorate dalle risultanze catastali.

Infatti il Consulente poteva accertare che nel Catasto Piano la Comunità "risultava possedere terreni estesi per 283 Rubbia, pari ad ettari 523 circa ... Dal cessato catasto si rileva che il territorio comunale risultava suddiviso in tre sezioni: I° Canale Monterano, II° Monteverginio e III° Stigliani; le terre iscritte alla popolazione e/o Comunità erano riportate in due distinte partite, quelle ubicate nei cd Quarti e Comunali di Monteverginio e quelle della Tenuta Bandita, comprensori terrieri confinanti tra di loro" (Cfr. "Accertamento storico - documentale terre e diritti civici della Università Agraria di Canale Monterano", redatto dal geom. Angelo BENEDETTI il 28 febbraio 2011, pag. 6).

Inoltre il Consulente poteva accertare la presenza, “nella causa cosiddetta della "Bolletta", tra il Principe ALTIERI e la Comunità di Canale (Summarium n. 515, n. 40), vi è anche la riproduzione di una certificazione rilasciata il 24 marzo 1840 dalla Cancelleria del Censo del distretto di Civitavecchia, la quale attestava chiaramente la titolarità del cosiddetto Quarto del Comunale - da ritenersi corrispondente all'area per cui è causa - alla suddetta Comunità e che sulla stessa si esercitavano gli usi civici . << ... I Popoli di Monterano Canale e Monte Virginio il jus di pascere di ogni tempo, e stagione con i loro bestiami , come ancora il jus lignandi ... >>”.

Tali conclusioni trovano puntuale conferma nelle risultanze catastali in cui “i due distinti comprensori pervenuti alla Comunità di Canale e Montevirginio, da ritenere certamente di natura collettiva, poichè vi si esercitavano gli usi civici, sono riconducibili a quelli che all'impianto del Nuovo Catasto Terreni - seguito al Catasto Gregoriano - si trovano intestati per ciò che riguarda la Tenuta della Bandita alla Partita n. 27 "Agricoltori di Canale Monterano e di Monte Virginio", della superficie complessiva di Ha. 463.63.90[17], e per ciò che riguarda i cosiddetti Quarti e Comunali di Montevirginio alla Partita n. 213 "Comune e Agricoltori di Canale Monterano e Monte Virginio", della superficie complessiva di Ha. 210.85.50”.

Vi è dunque una continuità nelle risultanze catastali indicanti la presenza di usi civici sui terreni per cui è causa.

10.L'Università agraria di Canale Monerano provvedeva alla denuncia degli Usi civici prevista dall'art 3 della legge 16 giugno 1927 n 1766 (conversione del RD 22 maggio 1924 n 751, riguardante il riordinamento degli Usi civici) e degli artt.3 e 5 del relativo regolamento, approvato con RD 26 febbraio 1928 n 332 (Cfr. “Registro delle Dichiarazioni” presso il C.U.C. di Roma, n. d'ordine 342, del 14 gennaio 1926).

11. Il Comune di CANALE MONTERANO, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 novembre 1925, n. 970 allegato "P", aveva approvato un elenco di beni da inviare al Commissario di Roma.

In data 14 maggio 1927 il Commissario regionale agli usi civici - dopo avere ricevuto la denuncia circa l'esistenza di usi civici nel territorio comunale da parte dell'Università - nominava l'Avv. Luigi GIOVE quale perito-istruttore per il Comune di Canale Monterano.

Questi, in data 29 novembre 1928, redigeva la "RELAZIONE circa l'accertamento, liquidazione e sistemazione dei beni di uso civico in CANALE MONTERANO", da cui risultava "che indubbiamente i diritti civici dovevano esistere su tutto il territorio di Canale Monterano ...".

12. Il 18 agosto 1939 il Sottosegretario di Stato per la Bonifica Integrale presso il Ministero Agricoltura e Foreste emanava il decreto n. 1446 - pos. 11/3/4 u.s. con cui veniva approvato il piano di massima redatto dal Dott. Agr. Salvatore LUCHETTI, coadiuvato dal Dott. Agr. Roberto CHIARETTI e riguardante tutti terreni del demanio collettivo del Comune di CANALE MONTERANO e dell'Università agraria che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, venivano assegnate a categoria.

W

13. Significativa è altresì l'indicazione di detti fondi, nel catasto terreni del 1870, alla partita 49 intestata a "Comune e agricoltori di Canale Monterano e Monte Virginio".

14. Deve pertanto dichiararsi che i fondi censiti nel Catasto Terreni del Comune di Canale Monterano al foglio 12, particelle nn. 6, 21, 22, 42, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 ed al foglio 15, particelle nn. 20, 34, 37, 47, 52, 57 e 58 sono gravati da sui civici.

15. I terreni gravati da uso civico sono inusucapibili e inalienabili talchè deve dichiararsi la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione o di concessione, non preceduto da assegnazione a categoria o mutamento di destinazione d'uso, che abbia avuto per oggetto i predetti fondi.

16. La presente sentenza dovrà essere trascritta, alla data del suo passaggio in cosa giudicata, nei competenti Pubblici Registri Immobiliari a cura e spese del Comune di Canale Monterano.

17. Sussistono giusti motivi attesa la complessità e novità delle questioni affrontate per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

18. Le spese di Consulenza vanno poste definitivamente a carico del Comune di Canale Monterano e dell'Università Agraria di Canale Monterano in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

1. dichiara che i fondi censiti nel Catasto Terreni del Comune di Canale Monterano al foglio 12, particelle nn. 6, 21, 22, 42, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 ed al foglio 15, particelle nn. 20, 34, 37, 47, 52, 57 e 58 sono gravati da sui civici;
2. dichiara la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione o di concessione, non preceduto da assegnazione a categoria o mutamento di destinazione d'uso, che abbia avuto per oggetto i predetti fondi;
3. dispone che la presente sentenza sia trascritta, alla data del suo passaggio in cosa giudicata, nei competenti Pubblici Registri Immobiliari a cura e spese del Comune di Canale Monterano;

- 4. spese di lite interamente compensate;
- 5. pone le spese di Consulenza definitivamente a carico del Comune di Canale Monterano e dell'Università Agraria di Canale Monterano in solido tra loro.

Così deciso in Roma il 02.10.2017.

Il Commissario Aggiunto
Antonio Perinelli

DEPOSITATO IN SEGRETARIA
IL
- 2 OTT. 2017
IL CANCELLIERE
IL SEGRETARIO
Milyio Galiani